COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

LUCCHESI: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra (471) . 226

PRESIDENTE 226, 227

CASTELLUCCI, *Relatore* 226

NICCOLAI CESARINO 226

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 226

SERRENTINO 226

Senatori SEGNANA ed altri: Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219) 227

PRESIDENTE 227, 228

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 228

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (1534) 228

PRESIDENTE 228, 229

PAVONE, *Relatore* 229

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2393) 229

PRESIDENTE 229, 230

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 230

CESARONI 230

PRANDINI, *Relatore* 229

SPINELLI 230

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2394) 230

PRESIDENTE 230, 231, 233

CESARONI 231

RAFFAELLI 233

SANTAGATI 232, 233

SPINELLI, *Relatore* 230

Votazione segreta:

PRESIDENTE 235

La seduta comincia alle 9,40.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Lucchesi: Modifica del secondo comma della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra (471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lucchesi: « Modifica del secondo comma della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra ».

Il relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. La proposta di legge in esame iniziò il suo *iter* nella precedente legislatura. Ho riferito in ordine ad essa nella seduta del 6 febbraio scorso in sede referente; questa mattina vorrei soltanto riassumere brevemente i termini della questione.

La legge 11 aprile 1955, n. 379, all'articolo 39 prescrisse, in seguito ad un decreto interministeriale del 7 giugno 1960, che il personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), assunto in servizio a decorrere dalla data del decreto stesso, fosse obbligatoriamente iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali; si diede inoltre facoltà di iscrizione a tale Cassa al personale già in servizio alla data medesima. Quindi per i nuovi assunti l'iscrizione era obbligatoria, per gli altri era facoltativa. Non tutti coloro che erano già dipendenti dell'ONIG fruirono di questa facoltà, per la limitazione del riscatto a 15 anni, prevista dall'articolo 39 della legge n. 379. Successivamente, in data 3 maggio 1967, fu promulgata la legge n. 315, che prevedeva che i periodi ammessi a riscatto fossero consentiti anche se eccedevano il periodo di 15 anni. Tuttavia questo passaggio non è ancora avvenuto per tutti, e la situazione degli impiegati che sono andati o dovranno andare in pensione con la liquidazione del Fondo nazionale dell'ONIG è ben diversa da quella di coloro che sono stati iscritti alla Cassa di previdenza.

Inoltre, occorre considerare che coloro che vanno in pensione regolarmente hanno diritto all'assistenza sanitaria, gli altri no; questa è un'altra circostanza nella disparità di trattamento tra i due gruppi, di cui quello non iscritto alla Cassa di previdenza è il meno numeroso. Si tratta di rimediare ad una sperequazione.

La proposta in discussione prevede la modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, al quale vengono aggiunte le parole: « Al personale in servizio alla data del 1° giugno 1972 è data facoltà di chiedere entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315 e successive variazioni ».

Con questo comma aggiuntivo metteremmo tutti nelle stesse condizioni, e finirebbe così la diversità di trattamento oggi esistente. Ritengo di non dover aggiungere altro se non chiedere l'approvazione della proposta di legge in esame, sottolineando che la Commissione bilancio e la Commissione interni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERRENTINO. Onorevole presidente, ho chiesto la parola soltanto per manifestare la soddisfazione del mio gruppo per questa proposta di legge che raccoglie il nostro consenso e la nostra approvazione.

NICCOLAI CESARINO. Il relatore ha parlato di una differenza all'atto della liquidazione: questo aggravio su quale Cassa andrebbe a pesare ?

CASTELLUCCI, *Relatore*. Non si tratta di una maggiore liquidazione: cambia soltanto il sistema. Prima i dipendenti venivano liquidati con i fondi dell'Opera, mentre oggi, con l'iscrizione dei dipendenti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, sarà questa Cassa che pagherà le pensioni, acquisendo i contributi che vengono attualmente pagati. Questa cassa è amministrata dagli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione pur manifestando o meglio confermando le perplessità già note. Una perplessità è di ordine tecnico: il Governo ha pressocché ultimato la predisposizione di un disegno di legge sulla ristrutturazione degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, e quindi avrebbe preferito che anche questo aspetto riguardante il personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra venisse risolto in

quell'ambito. La seconda perplessità deriva dalle prevedibili difficoltà notevoli in cui verrebbero a trovarsi gli istituti di previdenza. Comunque, apprezzando la sostanza del provvedimento stesso, il Governo, ripeto, si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, vengono aggiunte le parole:

« Al personale in servizio alla data del 1° giugno 1972 è data facoltà di chiedere, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315 e successive variazioni ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Avverto che l'articolo unico, dovrebbe essere perfezionato in sede di coordinamento così da far risultare che il termine di tre mesi non decorre dal novembre 1964 (così come accadrebbe per effetto della dizione in forma di novella) bensì come è chiaramente nella volontà dei proponenti dalla data di entrata in vigore di questo nuovo provvedimento. Chiedo pertanto l'autorizzazione al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge senatori Segnana ed altri: Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Segnana, Dal Falco e Dalvit: « Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1973.

Su questa proposta di legge riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Colucci, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

In relazione alle direttive contenute nell'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega al Governo in materia di riforma tributaria, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'imposta sul valore aggiunto, conferma, all'articolo 10, secondo comma, il regime sostitutivo previsto dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per i tributi inerenti all'organizzazione ed all'esercizio dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totip) disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. A tal fine il citato articolo 10, secondo comma, prevede che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni inerenti e connesse alla organizzazione ed all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, in quanto assoggettate all'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Il legislatore delegato, con la locuzione « in quanto assoggettate all'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni » non ha potuto che comprendere nel regime sostitutivo, anche ai fini dell'IVA, le operazioni ora comprese nella detta imposta unica, non avendo la facoltà, per carenza di delega, di modificare la citata legge n. 1379.

Il regime sostitutivo previsto da tale legge consiste nell'applicazione sull'intera posta di gioco dei concorsi pronostici di una imposta unica del 26,50 per cento comprensiva di tutti i tributi locali ed erariali diretti ed indiretti, dovuto dal CONI e dall'UNIRE, fatta eccezione per l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli atti giudiziari e per l'imposta di pubblicità sugli avvisi al pubblico. Senonché, mentre l'importo di ciascuna giocata corrisposto dai concorrenti è di lire 100, la posta di gioco sulla quale grava l'imposta unica di cui alla citata legge n. 1379, è di lire 95, in quanto le rimanenti lire 5 sono considerate, dalle norme regolamentari in vigore, come rimborso spese corrisposto dai concorrenti ai ricevitori. Tale rimborso non rientra, pertanto, nell'area applicativa dell'imposta unica, per cui, a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, veniva prima assoggettato all'imposta generale sulla entrata e, conseguentemente, oggi all'imposta sul valore aggiunto. Le conseguenze di tale imposizione sarebbero piuttosto gravi. Infatti le ricevitorie Totocalcio e Totip costituiscono, come è noto, una attività del tutto marginale ed ac-

cessoria degli esercizi pubblici (bar, latterie, osterie e, raramente, di altri esercizi). Il timore, da parte degli esercenti più modesti (che costituiscono la maggior parte dei ricevitori) di superare, per effetto degli introiti del gioco, il limite di cinque milioni di giro di affari previsto in via generale per l'esenzione dall'IVA e la conseguente preoccupazioni di vedersi assoggettare all'IVA tutta la propria attività altrimenti esente, li indurrebbe a rinunciare all'incarico con gravi conseguenze nei riguardi del gioco e dello stesso Erario.

Per ovviare a tale inconveniente, è stato proposto un articolo unico, che al Senato è stato approvato con alcune modifiche. Tale articolo può assumere carattere interpretativo rispetto alle decisioni precedenti; inoltre appare chiaramente conforme ad una razionalità di applicazione della legge sull'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Pertanto il mio parere è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato.

« L'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni, è elevata al 26,80 per cento.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli rimane fermo l'abbuono del 28,301886 per cento sulla imposta unica concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine dall'articolo 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.

Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (1534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 24 ottobre scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i giovani che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) non abbiano superato il 26° anno di età e posseggano gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di finanza;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea:. giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie; scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline nautiche.

Il corso non può avere durata superiore a mesi cinque.

La durata del servizio di prima nomina è determinata dal Ministro per le finanze e non può, comunque, essere inferiore a dieci mesi.

Gli onorevoli Colucci e Spinelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la lettera c) *con la seguente:*

« *c*) siano provvisti di laurea o di diploma di scuola media superiore ».

Poiché i proponenti sono assenti si intende che abbiano rinunziato alla votazione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 1 nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 2.

Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo è indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con decreto del Ministro per le finanze, che ne fissa le norme di svolgimento e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

Le norme sullo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di completamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

I relativi programmi sono determinati dal comandante generale.

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso allievi ufficiali con determinazione del Ministro delle finanze.

Coloro che siano dimessi dal corso perdono la qualifica di allievo ufficiale della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo seguente:

ART. 3.

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'esercito.

Il relatore, onorevole Pavone, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali della Accademia della Guardia di finanza ».

PAVONE, *Relatore*. Il mio emendamento, se fosse approvato, comporterebbe una spesa modesta, di 12 milioni di lire annue; ciò nonostante, sarebbe necessario richiedere il parere della V Commissione Bilancio. Pertanto, per non ritardare l'*iter* del disegno di legge, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 4.

Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali di complemento della guardia di finanza, che non prestano servizio di prima nomina, dalle categorie dei militari in congedo del Corpo.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

L'onorevole Prandini ha facoltà di svolgere la relazione.

PRANDINI, *Relatore*. Il disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro e del bilancio riguarda l'aumento del premio di rendimento industriale al personale dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli. Il provvedimento, di fatto, realizza accordi già intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali di categoria. Questo aumento del premio è stato scaglionato nel tempo; infatti, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1972, esso sarà di 540 lire lorde giornaliere che, tenuto conto di 25 giornate lavorative al mese, corrispondono a complessive 13.500 lire mensili lorde; per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1973, l'aumento sarà di 600 lire lorde pari a 15.000 lire lorde mensili *pro-capite*. Tale aumento non è previsto oltre il 30 giugno 1973, in quanto si è provveduto, con apposito disegno di legge, alla corresponsione, a decorrere dal 1° luglio 1973, di una indennità pensionabile.

Il presente provvedimento consta di due articoli. All'articolo 1, facendo riferimento alle norme previste nell'articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 483, aggiornate in applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, si precisa l'aumento del premio giornaliero per l'incremento del rendimento industriale.

All'articolo 2 si precisa che alla spesa di un miliardo e 813 milioni si farà fronte mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1973. Nello stesso articolo si precisa che il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Chiedo, quindi, l'approvazione del presente disegno di legge che traduce gli accordi intervenuti, come ho detto, tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Il nostro gruppo è d'accordo sul disegno di legge e quindi voterà a favore.

SPINELLI. Anche il gruppo che rappresento si dichiara favorevole alla approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle conclusioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, non possiamo passare all'esame degli articoli. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgere la relazione.

SPINELLI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2394, in analogia al provvedimento 2380 concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato, rappresenta la traduzione in proposta legislativa di accordi raggiunti tra il Governo e le organizzazioni sindacali di categoria.

Il disegno di legge tende a dare l'avvio ad una migliore perequazione o, quanto meno, a portare una maggiore chiarezza nel campo delle retribuzioni, anche attraverso l'eliminazione di un insieme di indennità che, non trovano, spesso, giustificazione in una diversità di rendimento o di sacrificio. Dette indennità, infatti, vengono soppresse e conglobate in una indennità pensionabile a decorrere dal 1° luglio 1973, analogamente a quella recentemente deliberata dalla Camera per gli altri settori del pubblico impiego.

Il disegno di legge consta di cinque articoli e di una tabella che stabilisce la misura dell'indennità pensionabile secondo i parametri e le qualifiche.

Con l'articolo 1° si stabilisce che detta indennità pensionabile, da corrispondere al personale impiegatizio ed operaio, di ruolo e non di ruolo, in forza al 1° luglio 1973 e anche successivamente assunto, è utile ai fini della indennità di buonuscita e di licenziamento. Invece, come da accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali, tale indennità non sarà computabile ai fini degli aumenti periodici, dei compensi per lavori straordinari e della 13° mensilità. L'indennità viene, inoltre, rigidamente ancorata allo stipendio.

Confermando poi una prassi costante in materia, nei passaggi di carriera o di catego-

ria, essa viene conservata attraverso un assegno *ad personam*, da riassorbirsi con i successivi aumenti o per progressione di carriera.

L'ultimo comma dell'articolo 1 esclude ovviamente dalla indennità pensionabile i funzionari con qualifica di dirigente la cui posizione è stata già definita con il decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 748.

All'articolo 2 sono elencati gli emolumenti che vengono assorbiti dalla indennità pensionabile; essi sono il premio di responsabilità, di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, nella quale veniva fissata l'erogazione del premio per l'incremento industriale e ne venivano precisati i criteri ed i limiti. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge succitata diceva che per il personale investito di particolari responsabilità le normali misure del premio potevano essere aumentate entro il limite massimo del 15 per cento. Il disegno di legge elimina i premi speciali di cui all'articolo 7 della legge citata, ad eccezione di quelli relativi ad invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo ed a lavori di particolare impegno. Non poche volte i tecnici dell'azienda hanno portato considerevoli contributi allo sviluppo della produzione. Vi è un certo criterio di generalità, ma questo è compensato dal fatto che non si tratta di indennità permanenti, ma definite di volta in volta, lasciando una certa discrezionalità all'azienda.

Tra le altre indennità assorbite vi è quella del soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda, di cui alla legge n. 428. Il decreto del 1928 prevedeva infatti un particolare servizio di ronda, affidato a due impiegati dell'azienda accompagnati da un ufficiale addetto a tale servizio. Si concedeva a tale scopo la retribuzione di una mezz'ora di straordinario e un'indennità, che ora viene tolta. Vi è da chiedersi se oggi, dopo 45 anni e con i controlli moderni effettuati da personale specializzato sia da mantenere questo servizio.

A questo punto vorrei fare una parentesi, perché vi è una « coda » a questo accordo sindacale intervenuto in sede di Ministero per la riforma burocratica. Poiché un articolo del provvedimento prevede la soppressione, tra il 1° luglio 1973 e l'entrata in vigore della legge, delle indennità fino ad ora concesse, il personale che ha effettuato un servizio di ronda verrebbe privato di questa indennità. L'accordo raggiunto è nel senso di far coincidere l'assorbimento di tale indennità con l'abolizione del servizio di ronda. Comunque si pone al più presto l'esigenza di una soluzione a tale problema, che comporta una spesa inutile per l'azienda.

Quanto all'articolo 2, probabilmente per una dimenticanza, non si tiene conto dei lavoratori che sono sottoposti a cicli continui. Vi è un emendamento del Governo che affronta questo problema, nel senso di escludere tale indennità dal novero di quelle abolite. Ritengo che tale emendamento debba essere approvato, vi sono infatti lavoratori che operano a ciclo continuo a 50 gradi di calore e con 140 decibel di rumorosità. I colleghi sanno che i lavoratori interessati erano entrati in uno sciopero ad oltranza, sospeso solo in seguito all'impegno da parte del Governo alla presentazione di questo emendamento. Per le saline di Volterra si calcola una spesa giornaliera di poche migliaia di lire; il danno derivante all'azienda a causa dello sciopero sarebbe stato di gran lunga superiore.

Problemi sorgono in ordine all'indennità prevista dall'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928, riconosciuta agli impiegati civili dello Stato, per i servizi di maneggio di denaro e per l'indennità prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 721, così come per i cosiddetti servizi di campagna, effettuati dai dipendenti dell'azienda in certe ispezioni.

Poche cose sugli altri articoli. Nulla da dire sull'articolo 3 che prevede il rimborso delle indennità abolite e riscosse per il periodo 1° luglio 1973, fino all'entrata in vigore della presente legge; con l'articolo 4 si pone un tetto al trattamento accessorio complessivo della indennità pensionabile, escludendo il compenso per lavoro straordinario, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, nonché l'indennità meccanografica. Questo tetto non può superare l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente.

Chiedo scusa della lunghezza della mia relazione, ma il provvedimento la richiedeva. Per quanto concerne gli emendamenti che sono stati presentati dai colleghi di parte comunista e quelli concordati in sede di ministero per la riforma burocratica, soltanto ieri a tarda notte, tra il Governo e i sindacati, ritengo sia necessario attendere il parere della I e V Commissione. Essendo questo disegno di legge molto urgente, mi auguro che il parere giunga al più presto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Molto brevemente dirò che sul disegno di legge noi ci troviamo sostan-

zialmente d'accordo; in particolare ci troviamo d'accordo dopo che di fatto sono stati presentati dal Governo gli emendamenti che accolgono le proposte contenute negli emendamenti preannunciati dal gruppo comunista.

Per facilitare l'*iter* del provvedimento e per non creare complicazioni preannunciamo il ritiro di quegli emendamenti che non coincidono con il testo degli emendamenti presentati dal Governo, considerando in essi assorbita la quasi totalità delle proposte da noi avanzate.

In tal modo noi speriamo che entro la giornata il provvedimento possa essere approvato.

SANTAGATI. Devo anzitutto rilevare la procedura piuttosto abnorme che si propone anche da parte del rappresentante del partito comunista. Non contesto che il partito comunista possa fare un'opposizione diversa dalla quale possa anche nascere una rinuncia a certi emendamenti da esso presentati; ma non possiamo da una opposizione diversa passare a un regolamento diverso! Il regolamento rimane ancora quello che è: ed esso è fatto proprio in modo tale da garantire tutti i gruppi, compresi quelli come il nostro che non sono stati informati di tutte queste trattative ravvicinate tra Governo e partito comunista, che hanno consentito di risolvere tutto, di vedere gli emendamenti del PCI fatti propri dal Governo. Insomma siamo ad una forma di collaborazione perfetta tra partito comunista e Governo. Questo ci fa piacere e prendiamo atto che la maggioranza si va sempre più allargando e che l'opposizione diversa va sempre più diventando una vera e propria collaborazione. Va bene! Ma questi sono affari del gruppo comunista che non ci riguardano. A noi invece interessa molto (e ci riguarda) il rispetto del regolamento, non per la forma (onorevole Presidente, vorrei che lei non lo pensasse neanche) ma per la sostanza! Cioè, fino a ieri sera – come ci dice il relatore – si sono svolte discussioni con alcune organizzazioni sindacali; noi sappiamo invece che il Governo ha sentito soltanto alcune di queste organizzazioni sindacali: infatti non ha ascoltato la CISNAL e non ha ascoltato altri sindacati autonomi. Non possiamo considerare l'organizzazione sindacale rappresentata ed esaurita soltanto nella cosidetta « trimurti »; dobbiamo pensare che ci siano anche altre organizzazioni sindacali. E tali altre organizzazioni sindacali, invece, non sono state messe al corrente di niente: né delle precedenti trattative, né degli accordi, né dei rinvii.

Lei sa meglio di me – onorevole presidente – che c'era un impegno, e cioè che entro il 31 dicembre venisse ristrutturata tutta la materia del personale, dell'amministrazione dei monopoli. Questo invece è un provvedimento parziale, settoriale, che risolve solo una minima parte di tutti i problemi di fondo connessi alla ristrutturazione. Quindi solo parte dei sindacati si sono accordati con il Governo: in tale accordo è stato eluso un impegno, quello relativo alla ristrutturazione che era stato assunto qui, in Parlamento, da parte del Governo; noi pertanto non possiamo consentire che si proceda in questo modo. Non è detto che, essendo d'accordo una parte dell'opposizione, debba esserlo per forza anche l'altra parte. Non possiamo consentire che una certa parte dell'opposizione sia d'accordo sol perché un'altra parte si è adeguata a questo stato di cose, permettendo al Governo di eludere tranquillamente gli impegni assunti nel tempo e nella sostanza. Quindi richiamiamo il Governo, come punto generale, al rispetto di un impegno assunto e consacrato solennemente in Parlamento. Cioè entro il 31 dicembre si doveva avere una ristrutturazione di tutta l'azienda dei monopoli.

Per questo fatto specifico di cui ci stiamo occupando, poi, noi desideriamo avere contezza degli emendamenti in una maniera meno fugace e sommaria di come è avvenuto fino ad ora. Trattandosi di emendamenti che hanno anche implicazioni di ordine tecnico, consentirà il signor Presidente che i deputati se li studino. I colleghi del partito comunista li avevano già studiati e li hanno visti accolti dal Governo: quindi il problema, per loro, non si pone, perché in fondo il Governo si è adeguato alle richieste del PCI. Niente male, ne siamo tutti soddisfatti. Però vorremmo anche vedere quali conseguenze questi emendamenti comportano nei confronti delle richieste di altre organizzazioni sindacali. In ipotesi (ed io non posso per ora né ammetterlo né escluderlo) i miei emendamenti – che poi rispecchiano un certo orientamento di una determinata posizione sindacale (in particolare quello della CISNAL) – potrebbero risultare superati dal nuovo testo voluto dal Governo, come potrebbero invece risultare necessari lo stesso, perché diversi, aggiuntivi, migliorativi rispetto al testo del Governo.

Ecco perché io non posso accettare una procedura abbreviata. Il che non significa però che entro domani non si possa arrivare ad una conclusione; infatti noi fino a domani o dopodomani possiamo tenere sedute. Tra

l'altro mi risulta, per informazione diretta, che ancora la I Commissione affari costituzionali non ha preso visione di questo disegno di legge...

PRESIDENTE. Ieri ne ha preso visione e ha espresso parere sui vecchi emendamenti.

SANTAGATI. Ma sui nuovi non ha dato nessun parere: e bisogna che lo dia! Anche se lo desse in tempi ravvicinati, se lo desse oggi, per esempio, non si può escludere che domani ci riconvochiamo per continuare la discussione.

PRESIDENTE. Domani non è possibile.

SANTAGATI. Non lo so, signor Presidente, non è che faccio questione di perdita di tempo: dico soltanto che il regolamento non lo possiamo eludere, perché se lo si elude oggi, lo si elude domani, poi che cosa succede? Succede che il regolamento non è più tale.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, nessuno pensa di eludere il regolamento! Sia ben chiaro! Stia tranquillo su questo punto.

SANTAGATI. Lo so: so quanto lei sia buon custode del regolamento, anche perché lei è un ottimo procedurista e rispetta sempre il regolamento che è un aspetto della procedura parlamentare e costituisce una garanzia per tutti, perché se mancasse il regolamento mancherebbe una regola di convivenza fra i gruppi che è la base stessa della vita politica. Non è quindi su questo punto che io mi formalizzo. Dico semplicemente che desidero che tutti gli emendamenti vengano esaminati dalle competenti Commissioni. Mi riferisco a quelli del Governo, che non possono considerarsi come testo governativo a sé stante ma sono un'aggiunta, un cambiamento, rispetto al testo originario e a quelli presentati dal mio gruppo, anche perché può darsi che vi siano incidenze di natura finanziaria, soprattutto per quanto riguarda il primo. Dopo di che noi saremo nelle condizioni di esprimere un giudizio globale. Per cui io non dico, in questo momento, di essere né favorevole né contrario al disegno di legge al nostro esame; dico che esso non rispecchia una precedente volontà politica e rappresenta una modifica e una elusione di impegni. Tuttavia, sulla parte riguardante la specifica materia dell'indennità pensionabile, noi ci riserviamo di dare un giudizio definitivo al momento in cui saremo nelle condizioni di sapere qual è il parere del Governo sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che per regolamento non possono essere posti ai voti emendamenti che implichino nuove maggiori spese senza il parere della V Commissione bilancio, né emendamenti che incidano sugli ordinamenti del personale senza il parere della I Commissione affari costituzionali. Generalmente noi fino ad ora abbiamo sempre proceduto nel senso di registrare un orientamento favorevole della Commissione sui singoli emendamenti, perché alle Commissioni cui chiediamo il parere arrivi un testo che rappresenti il testo della Commissione, su cui essa abbia espresso a maggioranza un avviso favorevole, anche solo come orientamento. Questo è quanto generalmente si è fatto. Ma se l'onorevole Santagati esige un formale rispetto della procedura, allora non resta che prendere atto che esistono degli emendamenti che, prima di essere posti ai voti, devono essere mandati alle Commissioni competenti, e siccome essi concernono praticamente quasi tutto il disegno di legge (e costituiscono quindi una revisione di esso), non resta che sospenderne l'esame. Bisogna mandare, come ho detto, gli emendamenti alle Commissioni competenti e aspettare il parere; dopo di che procederemo al seguito della discussione. Non possiamo disporre del tempo delle altre Commissioni, che hanno i loro programmi di lavoro: dobbiamo quindi lasciar loro un tempo ragionevole. In questo momento, pertanto, non posso fissare la data di un'ulteriore seduta sull'argomento.

RAFFAELLI. Noi siamo disposti a riunirci anche domani.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete delle esigenze di urgenza, ma non so se le altre due Commissioni saranno disponibili. Ora come ora posso dire solo che l'argomento è rinviato ad altra seduta.

SANTAGATI. Onorevole presidente, se crede può rendersi interprete del desiderio del mio gruppo: e cioè che siamo disponibili per domani e anche dopodomani fino a sabato, cioè per tutta la settimana.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete dell'esigenza di urgenza. Per ora non posso che

comunicare formalmente che sono pervenuti i seguenti emendamenti:

Santagati ed altri: *All'articolo 1, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

« Per il personale collocato in quiescenza nel periodo 1° gennaio 1973-30 giugno 1973 l'indennità, di cui al precedente comma, viene erogata a decorrere dalla data di corresponsione del trattamento di quiescenza » (1. 1).

Governo: « *All'articolo 2 sopprimere il terzo alinea* » (2. 1).

Cesaroni ed altri: « *All'ultimo alinea dell'articolo 2 aggiungere le parole*: nonché l'indennità per i cicli continui di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, il soprassoldo di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928, le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721 » (2. 2).

Governo: *All'articolo 2 ultimo alinea, dopo le parole*: « per rischio o insalubrità » *aggiungere le parole*: « nonché l'indennità per i cicli continui di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869 » *aggiungere in fine le parole*: « i soprassoldi di cui ai punti 1° e 2° dell'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 e l'indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721 » (2. 3).

Cesaroni ed altri: « *All'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 verrà assorbito dalla data di abolizione dei relativi servizi » (2. 4).

Governo: *All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:*

« Il soprassoldo giornaliero per il servizio di ronda di cui all'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 verrà assorbito dalla data di abolizione dei relativi servizi » (2. 5).

Cesaroni ed altri: *All'articolo 4 sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo dell'indennità pensionabile, esclusi i compensi per lavoro straordinario, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la 13ª mensilità, nonché le indennità e soprassoldi esclusi dall'assorbimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge, percepito per l'anno dal personale cui compete l'indennità pensionabile prevista dal precedente articolo 1 non può superare l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione, comprensiva della 13ª mensilità, spettante alla qualifica di primo dirigente » (4. 1).

Governo: *All'articolo 4, primo comma sostituire le parole*: « il compenso per lavoro straordinario » *con le parole*: « i compensi per lavoro straordinario » (4. 2).

Governo: *All'articolo 4, primo comma dopo le parole*: « l'indennità meccanografica » *aggiungere*: « l'indennità per i cicli continui di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869 e i soprassoldi di cui ai punti primo e secondo dell'articolo 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1968 e l'indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721, effettivamente percepito nell'anno » *e sopprimere le parole*: « fruito nell'anno » (4. 3).

Santagati ed altri: *All'articolo 4, primo comma, dopo la parola* « mensilità » *aggiungere le parole*: « il premio per l'incremento del rendimento industriale » (4. 4).

Cesaroni ed altri: « *All'articolo 4 sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« I criteri e le modalità per il recupero di somme percette in eccedenza sul trattamento accessorio di cui al comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative » (4. 5).

Cesaroni ed altri: « *Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

« La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 90 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa, per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione » (4. 0. 1).

Governo: « *Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-*bis*.

« La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche

sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa, per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione » (4. 0. 2).

Comunico che il complesso degli emendamenti di cui ho dato lettura verrà trasmesso alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lucchesi: « Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra » (471).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge senatori Segnana ed altri: « Modifiche alla imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2219).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina » (1534).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Cocco Maria, Gastone, Grassi Bertazzi, La Loggia, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pavone, Pellicani Giovanni, Prandini, Raffaelli, Rende, Santagati, Sanza, Serrentino, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Vincenzi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO